



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante “*Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università*”;
- VISTA** la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante “*Norme in materia di borse di studio universitarie*”;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante “*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*”, e in particolare l’articolo 4 concernente il dottorato di ricerca;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- VISTO** il Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
- VISTO** il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45;
- VISTA** la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. 3315 in data 1° febbraio 2019, recante “*Nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato*” ai sensi del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 45, del 2013;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea e dalla stessa approvato con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla “*Riforma dei dottorati*”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO** il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, secondo cui “*il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accREDITamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida*”;
- VISTI** gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
- VISTA** la “*Proposta di Linee Guida per la valutazione dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 226/2021*”, approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 44 del 1° marzo 2022;
- RITENUTO** di dover procedere, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 4, del regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, alla definizione delle Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvate le Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da MESSA
MARIA CRISTINA
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, del REGOLAMENTO DI CUI AL DM 14 DICEMBRE 2021, N. 226

SOMMARIO

INTRODUZIONE

- 1. TIPOLOGIE DI DOTTORATO**
- 2. IN PARTICOLARE: I DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA**
- 3. LA QUALIFICAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ DEL DOTTORATO**
 - 3.1 IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO**
 - 3.2 IL PROGETTO FORMATIVO**
 - 3.3 DOTTORANDI E BORSE DI STUDIO**
 - 3.4 DISCIPLINA TRANSITORIA**

INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida sono formulate con l'obiettivo di fornire alle Università indicazioni operative per la presentazione delle domande di accreditamento dei nuovi corsi a decorrere dal ciclo XXXVIII. Le Linee Guida si applicano alla valutazione dei nuovi corsi di dottorato del XXXVIII ciclo e ai corsi di dottorato dei cicli precedenti nei seguenti casi:

- modifica della denominazione del corso;
- attivazione di nuovi curricula di corsi già accreditati, con accreditamento limitato agli stessi;
- modifica nella composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 25% per cento rispetto a quella iniziale;
- modifica del coordinatore del corso;
- tutti i corsi accreditati per l'anno accademico 2017/2018 (ciclo XXXIII) e che non sono stati oggetto di successiva verifica o riaccreditamento da parte dell'ANVUR.

L'impostazione delle presenti Linee Guida sarà altresì utilizzata come schema di riferimento per l'impostazione della nuova interfaccia telematica in cui dovranno essere inserite le proposte dei nuovi corsi di dottorato.

L'attività di valutazione periodica di cui all'articolo 5, comma 5 del DM verrà effettuata in base agli esiti del monitoraggio annuale effettuato dall'ANVUR anche coinvolgendo gli organi di valutazione interna delle sedi e nell'ambito dell'accREDITamento periodico della sede/sedi convenzionate/consorziate, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e al secondo ciclo universitario. A tal fine l'ANVUR sta elaborando il modello di valutazione che farà parte delle Linee Guida applicative del DM 1154 del 14 ottobre 2021 "Autovalutazione, valutazione, accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio".

Sarà cura dell'ANVUR pubblicare sul proprio sito, al termine di ogni ciclo di accREDITamento, la lista dei corsi di dottorato di ricerca valutati, ferma restando la competenza del Ministero in termini di accREDITamento degli stessi.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

1. TIPOLOGIE DI DOTTORATO (rif. art. 3, art. 10, art. 11)

In base al D.M. n. 226/2021 l'interfaccia consentirà di formulare istanza di accreditamento per le seguenti tipologie di dottorato:

- Dottorato in forma non associata (art. 3, commi 1 e 3 del DM)
- Dottorato in forma associata (art. 3, comma 2 del DM)
- Dottorato industriale (art. 10 del DM)
- Dottorato di interesse nazionale (art. 11 del DM)

2. IN PARTICOLARE: I DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA (rif. art. 3, comma 2; art. 4, comma 1, lettera b), punto 2; art. 5; art. 10; art. 11)

Nell'ambito di tale tipologia di dottorati si ricorda che l'aspetto prioritario è la qualificazione delle istituzioni associate (in convenzione o consorzio) con l'Università proponente. Si evidenzia che in caso di convenzioni che non consentano l'accREDITAMENTO di tre cicli di dottorato (ovvero massimo un quinquennio ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del DM), le stesse devono assicurare almeno un intero ciclo di dottorato. L'eventuale accREDITAMENTO è comunque valido per un numero di cicli pari a quelli di valenza della convenzione, fermo restando gli effetti derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione periodica secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, secondo periodo del DM.

Si ricorda che nel caso di dottorati attivati da una università in forma associata con un solo altro soggetto, è richiesta la compartecipazione dello stesso con almeno 2 borse di studio; tale numero si riduce a 1 per ogni soggetto nel caso in cui le istituzioni esterne coinvolte siano almeno due. Resta inteso che l'Università proponente deve assicurare in ogni caso almeno 2 borse di studio.

Relativamente alla valutazione della qualificazione delle istituzioni associate, l'ANVUR verificherà:

a) per le Università estere, che le stesse siano regolarmente autorizzate nel Paese di riferimento ad erogare titoli di dottorato di ricerca o equivalente.

b) per gli Enti di Ricerca italiani o esteri:

➤ nel caso degli Enti di ricerca italiani, il requisito è soddisfatto se l'Ente ha partecipato all'ultima VQR conferendo almeno il 70% dei prodotti attesi nelle aree scientifiche di riferimento del corso di dottorato, ottenendo per almeno la metà di essi una valutazione almeno "eccellente", oppure se nell'area scientifica di riferimento si colloca al di sopra della mediana della valutazione VQR relativa agli Enti di ricerca.

➤ nel caso degli Enti di ricerca esteri, il requisito è soddisfatto se l'Ente svolge una qualificata attività culturale e scientifica negli ambiti di riferimento del dottorato, che potrà essere dimostrata sia per il rilievo della stessa nel Paese di appartenenza, sia per collaborazioni con altre istituzioni nazionali o internazionali (ad esempio, il coinvolgimento in altri progetti di dottorato nel proprio Paese o in altri Paesi).

Sia per gli Enti italiani che per quelli esteri, l'idoneità della dotazione di strutture e attrezzature scientifiche sarà valutata in relazione all'ambito e al livello di coinvolgimento dell'Istituzione nel dottorato.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

c) per le Istituzioni AFAM:

Le Istituzioni AFAM devono possedere una dimostrabile attività in ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca, comprovata dal possesso, alternativemente, dei seguenti requisiti:

- aver partecipato negli ultimi 5 anni o partecipare a gruppi di ricerca finanziati su bandi competitivi in progetti coerenti con le tematiche del dottorato;
- aver ricevuto negli ultimi 5 anni riconoscimenti di livello internazionale in ambiti coerenti con le tematiche del dottorato.

La convenzione o l'atto consortile devono riportare gli elementi che caratterizzano la partecipazione dell'Istituzione AFAM al corso di dottorato (in termini, ad esempio, di complementarità con le attività accademiche). Relativamente alla possibilità che tali Istituzioni possano rilasciare autonomamente titoli di dottorato, titoli multipli o congiunti si dovrà comunque attendere l'adozione del Decreto attuativo dell'art. 15 del DM.

d) per le Imprese:

L'impresa deve possedere una dimostrabile attività in ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto (ad esempio pubblicazioni scientifiche, e/o brevetti e/o attività di training dei dottorandi, e/o partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo con istituzioni di ricerca italiane e/o presenza di un centro di ricerca e/o investimento di una significativa frazione del proprio bilancio in R&D e/o ottenimento di finanziamenti esterni per condurre attività di R&D, partecipazione a progetti di mobilità con università ed enti di ricerca).

Nell'ambito di dottorati attivati in collaborazione con le imprese, gli stessi potranno altresì essere definiti industriali, sulla base di quanto previsto all'art. 10 del DM, come ulteriormente specificato nel paragrafo 3 delle Linee Guida, in relazione al Collegio di dottorato e al progetto formativo.

Si specifica che per quanto concerne le convenzioni con le imprese finalizzate al solo finanziamento di singole borse di dottorato ma non attivate ai sensi dell'art. 3, comma 2, non si procederà alla verifica della dimostrabile attività di ricerca e sviluppo.

e) nel caso di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, verrà verificata la specificità dei programmi di ricerca e sviluppo o innovazione proposti.

La convenzione o l'atto consortile devono riportare gli elementi che caratterizzano la partecipazione al corso di dottorato (in termini, ad esempio, di complementarità con le attività accademiche).

Nel caso di corsi di dottorato che abbiano ricevuto accreditamenti a livello europeo/Internazionale (joint PhD program), l'ANVUR esprimerà parere positivo all'accREDITamento di tali corsi unitamente alla decisione di riconoscimento/finanziamento a livello europeo e all'invio della relativa documentazione, che potrà essere utilizzata anche a fini di valutazione nell'ambito dell'accREDITamento periodico.

Si evidenzia che nell'ambito dei dottorati in forma associata sono compresi anche i dottorati di interesse nazionale, che richiedono la stipula di convenzioni o la creazione di consorzi fra più Università e le Istituzioni indicate all'art. 3, comma 2 del DM.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3. LA QUALIFICAZIONE E LA SOSTENIBILITA' DEL DOTTORATO (rif. art. 4, comma 1; art. 6, commi 4, 5 e 6; art. 8, comma 4; art. 9; art. 10; art. 11).

Oltre alle caratteristiche delle Istituzioni che partecipano al dottorato, l'elemento centrale della valutazione ai fini dell'accREDITamento è rappresentato dalla qualificazione scientifica del corso e dalla sua sostenibilità in termini di risorse e strutture a disposizione.

3.1. IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO (rif. art. 4, comma 1, lett. a); art. 6, commi 4, 5 e 6; art. 10, comma 2).

Si ricorda che il Collegio dei docenti, nel rispetto della numerosità minima di 12 componenti e tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, deve essere costituito per almeno la metà dei suoi componenti da professori universitari di ruolo di I o II fascia appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi del corso. Ad esempio, nel caso di un numero totale di componenti pari a 21, almeno 11 devono essere professori universitari di I o II fascia.

La numerosità minima dei componenti del collegio si riduce a 6 nel caso delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

In relazione ai dottorati industriali e al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 10 del DM, è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato.

Relativamente alla qualifica e all'impegno dei docenti appartenenti al Collegio, si precisa che:

a) I componenti del Collegio possono partecipare al più a 2 collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata (compresi fra questi ultimi i dottorati industriali o di interesse nazionale). Per i componenti di Collegi relativi a corsi di dottorato delle Scuole Superiori a ordinamento speciale è consentita la partecipazione a 2 collegi della stessa Istituzione, ferma restando la possibilità di partecipare ad un ulteriore collegio in forma associata, come innanzi indicato.

b) sono assimilati ai Ricercatori di ruolo i Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

Relativamente alla verifica della **qualificazione scientifica del Collegio**, verrà valutato, in particolare:

➤ per i ricercatori e i professori di II fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla II fascia;

➤ per i professori di I fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla I fascia.

Si precisa, in ogni caso, che tale verifica non avrà alcuna valenza ai fini dell'ASN, ma avrà rilevanza solo per la verifica del requisito relativo al Collegio di dottorato.

➤ Per i ricercatori di istituzioni estere, si verificherà (attraverso le informazioni caricate dall'istituzione proponente) il possesso di almeno un valore soglia relativo alla I fascia o almeno due valori soglia relativi alla II fascia oppure l'essere risultato vincitore di un bando competitivo della Commissione europea per un progetto di ricerca coerente con le tematiche del dottorato.

➤ Per i docenti delle Istituzioni AFAM, si verificherà (attraverso le informazioni caricate dall'istituzione proponente) il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- aver partecipato negli ultimi 5 anni o partecipare a gruppi di ricerca finanziati su bandi competitivi in progetti coerenti con le tematiche del dottorato;
- aver ricevuto negli ultimi 5 anni riconoscimenti di livello internazionale in ambiti coerenti con le tematiche del dottorato.

Relativamente alla figura del **coordinatore** del corso si precisa che:

- di norma deve essere un professore di I fascia e, in caso di motivata indisponibilità di quest'ultimo, potrà essere un professore di II fascia;
- può anche essere un Dirigente di Ricerca di un Ente italiano o estero;
- può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale;
- la qualificazione scientifica deve essere attestata o dal possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN o alternativamente dal possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di professore di I fascia.

Relativamente ai **componenti** del Collegio di dottorato **non appartenenti ai ruoli di Università o Enti di ricerca**, si ricorda che possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo; per queste figure, è richiesta un'elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale, che sarà accertata come di seguito indicato:

- elevata qualificazione scientifica: aver partecipato in qualità di autore o co-autore a pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del dottorato, oppure essere in possesso del dottorato di ricerca o aver partecipato a progetti di ricerca competitivi nell'ambito delle tematiche del dottorato, essere titolari di brevetti nell'ambito delle tematiche del dottorato, aver maturato esperienza di tutoraggio di studenti di dottorato;
- elevata qualificazione professionale: ricoprire un ruolo di responsabilità nell'Istituzione di appartenenza e aver contribuito professionalmente al dibattito almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato.

Si precisa che la variazione del 25% nella composizione del Collegio rende necessario un nuovo accreditamento del corso. Pertanto, si procederà ad un nuovo accreditamento qualora nel Collegio stesso permangano meno del 75% dei componenti inizialmente accreditati.

3.2. IL PROGETTO FORMATIVO (art. 4, comma 1, lettere e, f, g; art. 10, commi 2 e 3; art. 11, comma 2; art. 17, comma 4).

Le caratteristiche del progetto formativo sono strettamente collegate alla tipologia di corso di dottorato (paragrafo 1) a cui l'Università farà riferimento.

Nello specifico si richiede che:

- per tutti i dottorati che l'attività didattica erogata sia:
 - nettamente distinta da quella impartita in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo livello;
 - strettamente funzionale alle attività di ricerca previste nel corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);
 - quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- chiaramente indicata nel progetto formativo, con riferimento all'attività di ricerca avanzata e alle attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero a quella svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché alle attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità;

- nell'ambito del regolamento dottorati sia previsto che l'ateneo adotti un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). Tale aspetto, su cui l'ANVUR fornirà le dovute indicazioni agli atenei, dovrà essere gradualmente adottato e sarà verificato in fase di valutazione periodica dei corsi di dottorato.

Tali indicazioni si applicano altresì alle proposte di corsi di dottorato coerenti con le tematiche del PNRR, inclusi i corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e i corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, per le quali siano previste modalità di svolgimento differenti da quelle prescritte per i dottorati di interesse nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, si richiede invece che:

- per i dottorati industriali ogni impresa partecipante indichi l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato;

- per i dottorati di interesse nazionale venga dettagliato, secondo quanto previsto nell'art. 11 comma 2, lettera a) del DM, come il dottorato si prefigge di contribuire al progresso della ricerca in termini di (alternativamente):

- obiettivi specifici del programma nazionale della ricerca (PNR) e relativi piani nazionali;
- obiettivi specifici delle aree prioritarie del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- percorsi innovativi per la pubblica amministrazione o il patrimonio culturale compresi tra gli obiettivi del PNRR.

Per i dottorati di interesse nazionale andranno inoltre chiaramente descritti ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettere b) e c):

- i percorsi formativi di elevata qualificazione e le modalità di accesso alle infrastrutture di ricerca individuate per la realizzazione del progetto tra almeno una università e almeno 4 soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del DM;
- le modalità per assicurare ai dottorandi l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, nonché le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi e la previsione di eventuali forme di co-tutela.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3.3. DOTTORANDI E BORSE DI STUDIO (art. 4, comma 1, lettera b); art. 8, comma 4; art. 9; art. 10, commi 4 e 5; art. 11, comma 2, lettera d)

Nel seguente paragrafo sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio relative agli aspetti riconducibili ai servizi ai dottorandi e alle risorse da destinare all'organizzazione del corso.

Si ricordano le seguenti regole di carattere generale:

- a) per i corsi di dottorato non in forma associata si devono prevedere almeno 3 posti con borsa di studio e il numero medio a livello di ateneo deve essere almeno pari a 4; tale previsione non si applica alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale;
- b) nel caso di dottorati in forma associata, il numero minimo di posti con borsa è pari a 4; nello specifico in caso di associazione tra un'Università e un'altra Istituzione, ciascuna deve finanziare 2 borse di studio; nel caso di associazione tra un'Università e più Istituzioni, l'Università deve finanziare almeno 2 borse di studio e le altre Istituzioni almeno 1 ciascuna; al riguardo è opportuno precisare che il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall'Istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni in base ad accordi appositamente formalizzati;
- c) nel caso di dottorati di interesse nazionale, il numero minimo di posti con borsa è pari a 30 per ciascun ciclo di dottorato, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna Istituzione partecipante;
- d) sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a: assegni di ricerca (solo se l'ateneo non ha previsto nel regolamento relativo agli assegni di ricerca che per ottenerli è necessario il titolo di dottore di ricerca), posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri, contratti di apprendistato, posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale;
- e) eventuali posti senza borsa potranno essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 3 posti con borsa. Relativamente ai dottorati interamente finanziati nell'ambito dei bandi del PNRR, tutti i posti devono invece essere coperti con borsa;
- f) relativamente a tutti i posti di dottorato (con e senza borsa):
 - va assicurato un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di 12 mesi (tale periodo può essere esteso a 18 mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni straniere);
 - è necessario prevedere un budget aggiuntivo pari almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno dell'attività di ricerca. Con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget aggiuntivo deve essere pari al 20% dell'importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;
 - nel caso di dottorati in convenzione con Istituzioni straniere, relativamente all'eventuale periodo di soggiorno all'estero, deve essere garantita la maggiorazione della borsa o risorse/servizi equivalenti che coprano l'intero costo del soggiorno all'estero.

3.4 DISCIPLINA TRANSITORIA (rif. art. 3, comma 3)

Con riferimento alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i corsi di nuova istituzione troveranno applicazione le procedure e i requisiti di accreditamento previsti per le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, con l'impegno delle predette istituzioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 226/2021 a partecipare alla prossima VQR.

Per i corsi già istituiti, si continuerà ad applicare, per i prossimi tre anni accademici, l'ordinario procedimento di equipollenza previsto dal richiamato art. 74 del d.P.R. 382/1980.